

## ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 36

**Circolare 14/2023**

**Riferimenti normativi:**

*Art. 1, comma 297, Legge n. 197/2022  
Circolare INPS n. 57/2023*

L'INPS, in seguito all'autorizzazione da parte della Commissione Europea, ha pubblicato con la circolare 57/2023 le istruzioni operative relative all'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 36 con contratto a tempo indeterminato, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023. E' quindi possibile avviare le operazioni necessarie al recupero dell'agevolazioni contributive collegate all'assunzione di giovani a tempo indeterminato o per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato oppure le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1/07/2022 - 31/12/2023, di soggetti che alla data dell'evento incentivato non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

L'esonero viene riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 500,00 euro mensili (6.000,00 euro annui) per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel 2° semestre 2022 e di 666,66 euro mensili (8.000,00 euro annui) per gli eventi avvenuti nel 2023 da ridursi proporzionalmente all'orario di lavoro in caso di contratto a part time, e per una durata massima di trentasei mesi, innalzata a quarantotto mesi, laddove l'evento incentivato sia realizzato in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Gli esoneri sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione delle imprese operanti nel settore finanziario e domestico.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni a condizione che anche il successivo rapporto sia instaurato nella medesima finestra temporale (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023). Diversamente, qualora il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2023, il datore di lavoro vedrà riconosciuto l'esonero previsto dalla legge n. 205/2017, pari al 50% dei complessivi contributi datoriali dovuti.

L'INPS nella circolare specifica le seguenti condizioni per la fruizione dell'esonero:

- le assunzioni/trasformazioni incentivate non devono violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- presso il datore di lavoro non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c, D.Lgs. n. 150/2015);
- il datore di lavoro non deve avere proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- il datore di lavoro non deve procedere, nei nove mesi successivi all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione degli esoneri contributivi in commento è altresì subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, l'INPS precisa che la Commissione europea ha autorizzato la fruizione dell'esonero di cui alla presente circolare nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework*. Ai datori di lavoro interessati all'applicazione dell'esonero verrà pertanto richiesto di verificare e di dichiarare non solo il rispetto delle condizioni generali di cui alla circolare dell'INPS e sopra richiamati, ma anche dei limiti del *Temporary Framework* (2 milioni di euro per impresa, 250.000,00 euro per imprese nel settore agricolo e 300.000,00 euro per imprese nel settore della pesca e acquacoltura).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.